

guida agli ammortizzatori sociali.

trattamento ordinario di integrazione salariale.

Art. 19 D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 68, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

campo di applicazione

- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.

destinatari

Lavoratori assunti con **contratto di lavoro subordinato**, compresi gli apprendisti, alla data del **25 marzo 2020**.

causale

Possibilità di avvalersi della **causale "emergenza COVID-19"**, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica che portano alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa nel corso nell'anno 2020.

condizioni

- Non è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 al momento di presentazione della domanda.
- Restano fermi in ogni caso gli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva.
- Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 15 luglio 2020.

durata

Durata massima di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020. Tale durata può essere **incrementata di ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane; è altresì riconosciuto un eventuale **ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane** per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è possibile usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti e nei limiti di spesa stanziati.

misura

Il trattamento è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

assegno ordinario erogato dal fondo di integrazione salariale (FIS).

Art. 19 D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 68, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

campo di applicazione

L'assegno ordinario può essere richiesto, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, da datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione di CIGO e CIGS e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

destinatari

Lavoratori assunti con **contratto di lavoro subordinato**, compresi gli apprendisti, alla data del **25 marzo 2020**.

causale

Possibilità di avvalersi della **causale "emergenza COVID-19"**, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica che portano alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa nel corso nell'anno 2020.

condizioni

- Non è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni al momento di presentazione della domanda.
- Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale, ex art.29, comma 4, d.lgs. 148/2015, che obbliga a limitare le prestazioni del FIS in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascun datore di lavoro.

durata

Durata massima di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020. Tale durata può essere **incrementata di ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane; è altresì riconosciuto un eventuale **ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane** per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è possibile usufruire delle ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre

2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti e nei limiti di spesa stanziati.

misura

Il trattamento è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria.

Art. 20 D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 69, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

campo di applicazione e destinatari

Aziende che hanno in corso al 23 febbraio 2020 un trattamento di integrazione salariale straordinario. Il trattamento di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

causale

In caso di trattamenti di integrazione salariale straordinaria per una qualsiasi delle causali previste (riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà), è possibile chiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale per la **causale "emergenza COVID-19"**.

condizioni

La concessione del trattamento ordinario è subordinata alla sospensione degli effetti della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

durata

Durata massima di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020. Tale durata può essere **incrementata di ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso. E' altresì riconosciuto un eventuale **ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane** per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è possibile usufruire delle ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti e nei limiti di spesa stanziati.

misura

Il trattamento è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

TIS procedura semplificata.

Art. 2 Accordo in materia di continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori somministrati coinvolti dall'emergenza COVID-19, 6 marzo 2020.

Art. 1, Accordo in materia di disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19, 9 maggio 2020.

campo di applicazione e destinatari

La procedura TIS "semplificata" è esperibile, da parte dell'Agenzia per il lavoro, per **i lavoratori in somministrazione presso utilizzatori che abbiano attivato un ammortizzatore sociale, ovvero per i lavoratori che beneficiano comunque di ammortizzatori sociali.**

Conformemente alla normativa vigente, l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è attivabile dalle Agenzie per il lavoro a beneficio dei lavoratori in somministrazione alle dipendenze delle Agenzie stesse alla data del 17 marzo 2020, fatte salve sopravvenienti modifiche normative, impiegati presso aziende utilizzatrici in cui è operante una riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19.

causale

La misura è strettamente connessa alla straordinarietà della situazione riguardante **l'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

condizioni

- Non è necessario che i lavoratori in somministrazione abbiano un'anzianità nel settore di almeno 90 giornate.
- L'APL comunica alle OO.SS. territoriali competenti il numero dei lavoratori in somministrazione coinvolti, l'azienda utilizzatrice che ha in corso la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, la durata prevista della misura.
- Le comunicazioni già inviate alle OO.SS di attivazione della misura di TIS semplificata in applicazione di quanto previsto dalle Intese, quando relative alla attivazione da parte dell'utilizzatore di un ammortizzatore emergenziale per un periodo oltre il 30 aprile 2020, possono essere prorogate per un pari periodo tramite invio alle OO.SS Nazionali di un apposito modello. Identiche modalità si applicano anche in caso di ulteriori successive proroghe.
- La prestazione di Tis, anticipata dal lavoratore all'Agenzia, è rimborsata integralmente dal Fondo su base bimestrale.

durata

La misura ha vigenza per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020, fatte salve sopravvenute modifiche normative relative alla durata e ai termini.

misura

Il trattamento è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

TIS in deroga.

Art. 3 Accordo in materia di continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori somministrati coinvolti dall'emergenza COVID-19, 6 marzo 2020.

Art. 2, Accordo in materia di disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19, 9 maggio 2020.

campo di applicazione e destinatari

Il Tis in deroga è attivabile dall'Agenzia per il lavoro nei soli **casi in cui l'utilizzatore non attivi un ammortizzatore sociale, ovvero verso lavoratori che comunque non beneficiano di ammortizzatori sociali**. Il trattamento è applicabile anche ai lavoratori assunti dall'APL dopo il 18 marzo 2020.

causale

In **via** del tutto **eccezionale**, ed unicamente al fine di salvaguardare la continuità occupazionale presso l'utilizzatore e reddituale dei lavoratori in somministrazione sospesi dalla loro attività lavorativa, o con orario ridotto per ragioni direttamente o indirettamente collegate agli effetti legati all'**emergenza COVID-19**, è possibile attivare, in via sperimentale, il TIS "in deroga" alla procedura ordinaria.

condizioni

- Non è necessario che i lavoratori in somministrazione abbiano un'anzianità nel settore di almeno 90 giornate.
- L'Agenzia per il lavoro è tenuta a richiedere formalmente, di norma con l'assistenza e/o per il tramite di Assolavoro, un incontro alle OO.SS. nazionali da tenersi anche, ove possibile, in modalità da remoto, per la sottoscrizione, entro 5 giorni dalla suddetta richiesta di incontro, dell'Accordo in ogni caso indispensabile per l'attivazione della TIS "in deroga". In sede di richiesta di incontro va motivata e documentata la difficoltà di accesso all'ammortizzatore sociale pubblico da parte dell'utilizzatore/lavoratore.
- Sono previste le seguenti soglie dimensionali nell'ambito delle quali viene considerata espletata, sia per le istanze già presentate che per quelle successive al 9 maggio, la procedura di consultazione sindacale disposta dalle Intese: a) istanze relative ad un numero di dipendenti fino a 10 sia nelle ipotesi di datore di lavoro pubblico che privato; b) istanze recanti la richiesta di attivazione dell'ammortizzatore da parte di aziende senza dipendenti fino a un massimo di 8 lavoratori somministrati per ciascuna APL interessata.
- Per tutte le nuove istanze di TIS in deroga successive alla data di sottoscrizione dell'Accordo del 9 maggio, sono presentate dalle Agenzie utilizzando un apposito modulo, corredato dalla relativa documentazione a supporto. La rilevata carenza o incongruenza documentale dell'istanza non rende procedibile l'istanza stessa nei termini semplificati, fino ad avvenuta integrazione documentale.
- La prestazione di Tis, anticipata dal lavoratore all'Agenzia, è rimborsata integralmente dal Fondo su base bimestrale.

- Il trattamento di integrazione salariale in deroga è applicabile anche ai lavoratori assunti dall'APL dopo il 18 marzo 2020.

durata

La misura ha una durata massima complessiva di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020, fatte salve sopravvenute modifiche normative.

misura

Il trattamento è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

cassa integrazione in deroga.

Art. 22 D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 70, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

campo di applicazione

Datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per i quali non trovino applicazione** le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ossia **cassa integrazione e Fondi**.

destinatari

Lavoratori dipendenti già in forza al **25 marzo 2020**.

causale

Possibilità di avvalersi della **causale "emergenza COVID-19"**, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica che portano alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa nel corso nell'anno 2020.

condizioni

- Le **Regioni e Province autonome** possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.
- **I trattamenti di integrazione salariale in deroga, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.**

durata

La cassa in deroga può essere riconosciuta per la **durata della sospensione del rapporto di lavoro** e comunque per un massimo di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane. Tali 5 settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22 ter del Decreto Cura Italia. Con le medesime modalità è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è possibile usufruire delle ulteriori 4 settimane anche per

periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti e nei limiti di spesa stanziati.

misura

Il trattamento è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

I datori di lavoro che accedono agli specifici ammortizzatori sociali previsti per affrontare l'emergenza COVID-19 possono legittimamente procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, così come previsto dall'art. 19 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd. Decreto Cura Italia.